



**PROCEDURA DI GARA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL ART.1, COMMA 2,
LETT. B) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I., PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DELL'IMMOBILE SITO IN ROMA, VIA CESARE BECCARIA 94/96**

CIG 985768315B

CPV: 45454000-4 - Lavori di ristrutturazione

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSA

La Fondazione Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, Enpap (di seguito anche “Fondazione” o “Enpap”), con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 48/23 del 30 maggio 2023 e Delibera del Presidente n. 05/23 del 15 giugno 2023, ha indetto una procedura negoziata (di seguito anche “Gara”), ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 e del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici” o “Codice”) e, per le parti ancora in vigore, dal DPR 207/2010, da effettuarsi tramite piattaforma Net4market (“Piattaforma”), per l’affidamento dei lavori di riqualificazione dell’immobile sito in Roma, Via Cesare Beccaria nn. 94/96, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. 76 2020.

Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere la fornitura di detto servizio sono stabiliti nella documentazione tecnico progettuale, nel presente Disciplinare e nei relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Gli operatori economici invitati alla procedura di affidamento dei lavori sono tutti quelli che risultano iscritti all’elenco fornitori della Fondazione abilitati alla categoria: “*Servizi e lavori di manutenzione - Manutenzione immobili - Opere edili*” sulla Piattaforma Net4market alla data del 16 giugno 2023 a valle dell’avviso pubblicato dalla Fondazione. Il termine ultimo per la presentazione delle Offerte è tassativamente fissato per il giorno 3 luglio 2023 alle ore 12:00.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore Finanza dell’Ente dott. Riccardo Rasi.

Il codice di identificazione del procedimento di gara (CIG) attribuito alla presente procedura dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) è CIG 985768315B.

L'appalto è finanziato con somme stanziare in Bilancio.

Il contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del Codice dei contratti pubblici.

L'appalto non è suddiviso in lotti trattandosi di una prestazione unitaria caratterizzata da una imprescindibile omogeneità tecnico-operativa.

2. OGGETTO, AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTO

La presente gara ha per oggetto la procedura per l’affidamento dei lavori di riqualificazione dell’immobile sito in Roma, Via Cesare Beccaria 94/96, per come dettagliatamente previsto nel Capitolato Prestazionale, nello Schema di contratto allegati al presente Disciplinare, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Costituiscono, altresì documenti essenziali della procedura gli elaborati progettuali, segnatamente:

Documentazione progettuale:

La durata dei lavori è pari a 333 giorni solari secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali.

L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta

ad € 1.578.065,68 di cui € 24.031,79 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad € 1.554.033,89, comprensivi dei costi della manodopera pari a euro € 483.014,34.

LAVORI A CORPO

N° ordine	Descrizione intervento	Importi Comp.	%
1	OPERE CIVILI		
1.1	Demolizioni e rimozioni	42.520,98	2,74%
1.2	Conferimenti a discarica	28.297,31	1,89%
1.3	Massetti	14.761,45	0,95%
1.4	Opere murarie	44.195,16	2,84%
1.5	Controsoffitti	71.087,71	4,57%
1.6	Pavimenti	154.934,61	9,97%
1.7	Rivestimenti	22.731,20	1,46%
1.8	Serramenti interni	68.435,65	4,40%
1.9	Serramenti esterni	130.420,78	8,39%
1.10	Tinteggiature	119.369,79	7,68%
1.11	Sanitari e rubinetterie	17.098,19	1,10%
	TOTALE Opere Interne	711.850,83	
1.12	Roof Garden (tetto Dependance)	48.566,93	3,13%
1.13	Nuovo accesso pedonale Via Beccaria 96	3.581,80	0,23%
	TOTALE OPERE CIVILI	763.999,56	49,16%
2	IMPIANTI Elettrici e Speciali		
2.1	Quadri elettrici	69.108,18	4,45%
2.2	UPS (con batterie per 1 h di autonomia)	72.124,66	4,64%
2.3	Distribuzione	61.533,13	3,96%
2.4	Terminali FM	34.739,05	2,24%
2.5	Rete LAN	48.544,18	3,12%
2.6	Illuminazione	107.644,63	6,93%
2.7	Rivelazione fumi	30.270,02	1,95%
2.8	TVCC	9.033,60	0,58%
2.9	Citofono	4.257,08	0,27%
2.10	Antintrusione	7.725,82	0,50%
2.11	Impianto TV	2.473,31	0,16%
2.12	Impianto alim. CDZ	2.653,18	0,17%
2.13	Allestimenti vari	5.913,24	0,38%
	TOTALE Impianti elettrici e speciali	456.020,08	29,34%
3	IMPIANTI Meccanici		
3.1	CDZ - Tubazioni	172.010,90	11,07%
3.2	Comando e controllo VRF	16.811,76	1,08%
3.3	Aeraulica e diffusori	131.991,07	8,49%
3.4	Condizionamento CED	4.753,08	0,31%
3.5	Impianto Idrico - Sanitario	8.447,44	0,54%
	TOTALE Impianti meccanici	334.014,25	21,49%
	TOTALE LAVORI A CORPO	1.554.033,89	100,00%
4	COSTI della SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	24.031,79	
5	IMPORTO DELL'APPALTO	1.578.065,68	

Gli oneri per la sicurezza e il costo della manodopera devono essere espressamente indicati ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50 del 2016 in sede di offerta.

L'importo proposto, derivante dall'offerta economica, dovrà essere onnicomprensivo di quanto necessario per la corretta esecuzione delle prestazioni, complessivamente inteso e per

come descritto nel Disciplinare.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni contrattuali “a corpo” oggetto dell'appalto avverrà mediante pagamenti in acconto in corso d'opera ai sensi dell'art. 6 del contratto.

Tutte le prestazioni dovranno essere rese con le caratteristiche minime stabilite nel Disciplinare e dalla documentazione tecnico-progettuale di gara.

In materia di revisione prezzi si applica quanto segue. Fermo quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 29 del D.L. 4/2022, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla Fondazione soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo del citato articolo del D.L. 4/2022. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Il RUP avvierà un'apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi che incidono sul contratto stipulato.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all'artt. 45, 47 e 48 del Codice dei contratti pubblici, in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del Codice stesso e ammessi alla Piattaforma.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere attestata, a pena di esclusione, mediante dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, che potranno essere presentate in conformità dei modelli allegati al presente Disciplinare.

Non saranno ammesse le offerte:

- a) non rispondenti anche a una sola delle condizioni di cui al presente Disciplinare;

- b) a termine, parziali, condizionate, generiche o indeterminate;
- c) che facciano riferimento ad offerte altrui;
- d) presentate da concorrenti coinvolti in situazioni oggettivamente lesive della par condicio tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- e) in aumento del prezzo a base di gara;
- f) presentate da concorrenti che abbiano reso dichiarazioni risultate non veritiere all'esito dei controlli effettuati dalla Fondazione ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000;
- g) presentate con modalità non conformi a quelle indicate nel presente Disciplinare.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

3.1. SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

Il sub-appalto è ammesso ai sensi delle disposizioni vigenti e nei limiti di cui all'art. 105 del Codice dei contratti pubblici e secondo quanto previsto dal successivo art. 3.2 del Disciplinare.

Non è ammesso l'avvalimento per la categoria OS30.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice dei contratti pubblici. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La Fondazione provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i nei casi previsti all'art. 105, comma 13, del Codice dei contratti pubblici.

L'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice, è ammesso esclusivamente per i requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, fermi limiti di cui al comma 11 della richiamata disposizione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Fondazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro

soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Fondazione impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

3.2. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA

I concorrenti, oltre a dover essere iscritti alla Piattaforma, devono, a pena di esclusione, essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) **Carattere generale:** Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80, dall'art. 48 comma 7, dall'art. 89 comma 7, del Codice dei contratti pubblici;
- b) **Idoneità professionale:** Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara
- c) **Capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale:**

Il concorrente deve possedere l'attestazione rilasciata da società di organismo di attestazione, SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in categoria adeguata ai lavori da assumere; nello specifico è richiesta l'attestazione per le categorie:

<i>Lavorazione</i>	<i>Categoria</i>	<i>Classifica</i>
Edifici civili e industriali	OG1	III-bis
Impianti condizionamento	OS 28	II
Impianti elettrici e dati	OS 30	II

Si precisa che:

- la certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 14, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76, comma 5, del DRPR 207/2010 e ss.mm.ii. ("Regolamento"). Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;

- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77, comma 1, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, sanabile con l'attivazione del soccorso istruttorio nel caso di mancata allegazione. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultra-vigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'articolo 76, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 (cfr., ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440 ed ex multis, Pareri n. 54 del 30 settembre 2014 e n. 70 del 14 ottobre 2014);

- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione

di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/014, n. 5297; AVCP parere 20/11/2013 n. 190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; Id., parere 04/04/2012 n. 55).

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

Nel caso in cui l'operatore economico intenda partecipare in forma riunita/consorzata/aggregata, i requisiti minimi di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale di cui sopra debbono essere posseduti cumulativamente dalle imprese riunite/consorziate/aggregate. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Il concorrente singolo o consorziato o raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Fondazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Si applica quanto previsto dall'art. 12 del DL del 28 marzo 2014, n. 47 e dal DM del 10 novembre 2016, n. 248

3.3. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI PLURISOGGETTIVI

Per gli RTI, i consorzi, le aggregazioni di rete e i GEIE, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice, di tipo verticale i requisiti economici-finanziari e tecnico-organizzativi, ai sensi dell'art. 48, comma 6 del Codice, devono essere posseduti dalla capogruppo mandataria nella categoria prevalente e per il relativo importo; nella categoria scorporata, ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere; nel caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti direttamente dal consorzio ai sensi dell'art. 47 del Codice; ai sensi dell'art. 47, comma 2 del Codice i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma restando la responsabilità solidale nei confronti della Fondazione.

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunti da un RTI di tipo orizzontale o un'aggregazione di rete, costituendo un RTI di tipo misto. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti orizzontali.

Alle aggregazioni di operatori aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila ed è assimilata alla mandataria.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di tipo orizzontale e verticale, costituiti o

costituendi, nonché i soggetti ad essi assimilati, sono tenuti ad indicare in sede di offerta le quote di partecipazione e di esecuzione dei singoli soggetti.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice (consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili) devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di idoneità di cui ai precedenti paragrafi devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b) per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici.

3.4. CRITERI AMBIENTALI MINIMI - SPECIFICHE TECNICHE

Il concorrente, singolo o associato, ai sensi dell'art. 34 del Codice deve rispettare i Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 recante *“Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”* nell'eseguire i lavori, ha l'obbligo di attenersi ai disposti di quanto previsto nella documentazione tecnica del progetto esecutivo, adottando, in particolare, le seguenti misure:

- a) individuazione delle possibili criticità legate all'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambiente circostante, e delle misure previste per la loro eliminazione o riduzione;
- b) disposizione dei depositi di materiali di cantiere non in prossimità delle preesistenze arboree
- c) definizione delle misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di inquinanti e gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l'acqua calda ecc.);
- d) definizione di misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di carico e scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo ecc, e l'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;
- e) definizione delle misure per l'abbattimento delle emissioni gassose inquinanti con riferimento alle attività di lavoro delle macchine operatrici e da cantiere che saranno impiegate;
- f) definizione delle misure per l'abbattimento delle polveri e fumi;

- g) misure per realizzare la demolizione selettiva individuando gli spazi per la raccolta dei materiali da avviare a preparazione per il riutilizzo, recupero e riciclo; o) misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (imballaggi, rifiuti pericolosi e speciali etc.) individuando le aree da adibire a deposito temporaneo, gli spazi opportunamente attrezzati (con idonei cassonetti/contenitori carrellabili opportunamente etichettati per la raccolta differenziata etc.).

4. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso il luogo di intervento è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. Inoltre, l'esigenza è motivata dalla necessità che i concorrenti abbiano esatta contezza del contesto tecnico di intervento.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato esclusivamente nei giorni 19-20-21-22 giugno 2023 dalle ore 09:30- 13:00 - 15:00 - 17:30.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a acquisti@pec.enpap.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno 21 giugno 2023.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 24 ore di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La Fondazione rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla Fondazione attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

5. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti attraverso l'apposita sezione della piattaforma telematica entro il giorno 23 giugno alle ore 15:00.

I chiarimenti saranno pubblicati entro il giorno 27 giugno alle ore 18:00.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima con verbale pubblicato all'indirizzo internet <https://www.enpap.it/gare/> e sulla piattaforma Net4market.

6. COMUNICAZIONI

Ai sensi degli articoli 52 e 76 del Codice, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Fondazione e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC indicato dai concorrenti.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Fondazione; diversamente la Fondazione stessa declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

7. GARANZIA PROVVISORIA

Onde assicurare la serietà delle offerte presentate è richiesta la garanzia di cui all'art. 93 del Codice dei contratti pubblici secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 1 del D.L. 76/2020 pari al 1% dell'importo complessivo dell'appalto, per € 15.780,65.

La garanzia provvisoria costituita, a scelta del concorrente, secondo le modalità indicate nel medesimo art. 93 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie.

Secondo quanto previsto dall'art. 93 del Codice, la garanzia provvisoria è rappresentata, in alternativa:

a) da titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) da una cauzione provvisoria in contanti, costituita mediante accredito presso la Banca Popolare di Sondrio sul conto intestato a ENPAP, IBAN: IT70I0569603211000077200X89, con espressa e precisa indicazione della causale. Per la restituzione del deposito cauzionale, si invitano le ditte partecipanti a comunicare alla Fondazione la Banca, le coordinate bancarie espresse in forma IBAN, presso cui intendano venga accreditato l'importo del deposito stesso;

c) da un'apposita fideiussione o polizza assicurativa provvisoria, rilasciata o da un istituto bancario autorizzato, o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 e s.m.i., che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, o da un istituto assicurativo autorizzato.

L'importo della cauzione provvisoria e definitiva potrà essere ridotto in conformità alle disposizioni dell'art. 93, comma 7, del Codice. In tal caso dovrà essere allegato il certificato idoneo a comprovare il requisito.

La garanzia, inoltre, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della Fondazione.

La garanzia dovrà avere una durata non inferiore a 180 (centottanta) giorni solari, decorrenti dalla data di scadenza prevista per la ricezione delle offerte, e contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima, su richiesta della Fondazione, per l'ulteriore durata di 90 (novanta) giorni nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- a) essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.;
- b) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, l'istituto fideiussore nei confronti della Fondazione;
- c) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Fondazione, la garanzia per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) nel caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva, la garanzia dovrà essere

tassativamente intestata a tutti gli operatori costituenti il concorrente stesso;

f) prevedere espressamente:

- i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- iii. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Fondazione;

Alle garanzie provvisoria e definitiva, si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice. Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga presentata in misura ridotta, ai sensi del citato art. 93 del Codice, il concorrente dichiara il possesso, indicandoli specificamente, dei requisiti che consentono la riduzione ed allega le relative certificazioni in originale o copia autentica.

Si precisa che:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso dei requisiti richiesti all'art. 93, comma 7, del Codice;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso dei requisiti richiesti all'art. 93, comma 7, del Codice, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui i requisiti richiesti all'art. 93, comma 7, del Codice siano posseduti dal consorzio.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

8. PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ

I concorrenti dovranno effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge a favore dell'ANAC pari ad € 165,00 scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità del 20.12.2022 n.621. In caso di mancata presentazione della ricevuta la Fondazione accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti

registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Fondazione esclude il concorrente dalla procedura di gara.

9. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Fondazione, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la

richiesta, la Fondazione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Fondazione procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Fondazione, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

10.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020, con riferimento al massimo ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza.

11.PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

11.1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

A pena di esclusione dalla gara, l'offerta deve essere presentata attenendosi alle indicazioni contenute nel presente paragrafo 4 e nel rispetto integrale delle disposizioni del Disciplinare sulla Piattaforma telematico di cui all'**Allegato 12**.

Tutta la documentazione concernente l'offerta deve essere redatta in lingua italiana.

Nei casi in cui il presente Disciplinare preveda la produzione di copie autentiche di documenti, la conformità deve essere attestata nelle forme previste dagli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000.

Le dichiarazioni rese dalle imprese devono essere sottoscritte, in forma digitale, da un legale rappresentante delle stesse o da persona dotata dei poteri di firma in nome e per conto dell'impresa.

Le dichiarazioni rese dalle imprese devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni sottoscritte, in forma digitale, da persona dotata dei poteri di firma in nome e per conto dell'impresa che non sia il legale rappresentante dell'impresa devono, inoltre, essere corredate da copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma del sottoscrittore.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli, allegati al presente Disciplinare, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.

Le carenze documentali possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del Codice dei contratti pubblici.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo offerto in documenti non contenuti nella sezione dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione dalla gara; pertanto, la documentazione amministrativa deve essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o

indiretta) di carattere economico.

11.2.DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

11.2.1. Generalità

Nella busta “A - Documentazione amministrativa” deve essere contenuta la seguente documentazione:

- a) **domanda di partecipazione** sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura (**Allegato 3**).

Si precisa che:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 - Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- b) **DGUE** - Documento di gara unico europeo debitamente compilato e sottoscritto utilizzando il file in formato word messo a disposizione dalla Fondazione, completo delle istruzioni per la compilazione (**Allegato 4**).
- c) **Dichiarazione integrativa art. 80 del Codice (Allegato 5).**
- d) **Dichiarazione di avvalimento (Allegato 6) / contratto di avvalimento/DGUE ausiliaria/dichiarazione integrative [eventuale]**
- e) **PASSOE**, per consentire l'accesso alla Fondazione alla documentazione che il concorrente rende disponibile mediante il sistema del Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE dell'ANAC.
- f) **ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO.**

- g) **Dichiarazione sostitutiva integrativa** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. (**Allegato 8**) con la quale il concorrente attesta:
- i. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico-estimativo e che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo stesso non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile salvo quanto previsto dall'art. 2 del Disciplinare;
 - ii. di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
 - iii. di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- h) **Garanzia provvisoria e documentazione a comprova dell'eventuale riduzione.**
- i) **Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.**
- j) **Informativa sul trattamento dei dati personali** (Allegato 7);
- k) **Dichiarazione ex art.80 del codice - personale** (Allegato 9);
- l) **Codice Etico Enpap** (Allegato 10);
- m) **Codice Enpap per il conflitto di interessi con relativo modulo** (Allegato 11);

Per le modalità di caricamento della documentazione amministrativa si rimanda al Disciplinare telematico di cui all'Allegato 12.

11.2.2 INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Le dichiarazioni di cui al presente articolo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Inoltre:

- a) Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
 - i. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
 - ii. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara;
 - iii. qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- b) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
 - i. deve essere presentato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con

indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

- c) Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti deve essere presentata la seguente documentazione:
- i. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
 - la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.
- d) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 deve essere presentata la seguente documentazione:
- i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - ii. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
 - iii. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
- e) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 deve essere presentata la seguente documentazione:
- i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
 - ii. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
- f) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti deve

essere presentata la seguente documentazione:

- i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete

(o, in alternativa)

- ii. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

11.3.DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

Il corrispettivo economico proposto dal concorrente, per l'intera prestazione, dovrà essere inserito nel form presente sulla Piattaforma contenente l'indicazione del ribasso percentuale (da esprimere in cifre e in lettere con massimo tre importi decimali) rispetto al prezzo globale dell'appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori

L'offerta economica conterrà altresì, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017, la dichiarazione circa:

- l'ammontare del costo della manodopera;

- i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'offerta economica, **a pena di esclusione** della gara, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'Allegato 12 al Disciplinare sulla Piattaforma nel presente Disciplinare per la documentazione amministrativa.

Per le modalità di sottomissione dell'offerta economica si rimanda al Disciplinare telematico.

12.PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

11.1 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, quale seggio di gara monocratico, procederà, in seduta pubblica, operando attraverso la Piattaforma, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate attraverso la Piattaforma. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa ed Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza sulla Piattaforma delle offerte medesime in quanto, come meglio precedentemente stabilito, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dalla Piattaforma medesima e dunque nessuna offerta è presente sulla Piattaforma;
- b) all'apertura delle offerte presentate e, quindi, all'accesso all'area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le *Offerte economiche* resteranno segrete, chiuse/bloccate dalla Piattaforma e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né alla Fondazione né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla *Documentazione amministrativa* e la Fondazione procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

Si evidenzia che a tale seduta, nonché alla/e successiva/e seduta/e pubblica/che, il concorrente potrà assistere collegandosi alla Piattaforma a distanza attraverso la propria postazione come più dettagliatamente descritto nel materiale di supporto pubblicato di cui all'Allegato 12 al Disciplinare.

Successivamente il seggio di gara/RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) attivare la procedura di eventuale soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Si procederà, quindi, attraverso la Piattaforma ad effettuare le comunicazioni di cui dell'art. 76, commi 2 bis e 5, lett. b) del Codice.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa determina l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Della data e ora delle eventuali sedute pubbliche diverse dalla prima verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi, sempre mediante Sistema con preavviso di almeno un giorno.

Si precisa che alla seduta pubblica potrà assistere ciascun concorrente collegandosi al link

fornito. Si segnala che è necessaria l'identificazione dei delegati degli operatori economici che intendano assistere alla seduta mediante invio della delega e della fotocopia di un documento di identificazione attraverso la Piattaforma

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Fondazione si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La Fondazione procederà alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti.

11.2 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La Fondazione procederà all'aggiudicazione del servizio secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 1, co. 3 del DL 76/2020.

Fermo quanto previsto dall'art. 62 comma 8 del Codice dei contratti pubblici, la Fondazione procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice dei contratti pubblici.

È in ogni caso facoltà della Fondazione non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

All'esito dell'esame della documentazione amministrativa, il RUP, in seduta pubblica procederà allo sblocco e all'apertura delle offerte economiche rendendo visibili le offerte.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti risultino avere il medesimo ribasso, si procederà mediante sorteggio.

Qualora risulti superata la soglia di anomalia di cui all'art. 97, commi 2 e 2-bis del Codice, il seggio di gara/RUP chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato nei paragrafi successivi.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il RUP provvede all'**esclusione** per:

- l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice.

Sulla base delle Offerte Economiche presentate, il RUP procederà, tramite le funzionalità messe a disposizione dalla Piattaforma, a redigere la graduatoria e ad individuare le offerte anormalmente basse con esclusione automatica delle offerte sospette di anomalia in funzione del numero dei concorrenti.

In particolare, trova applicazione la disciplina dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97 commi 2, 2-bis, 2-ter dello stesso Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 1 comma 3 D.L. 76/2020

Successivamente, sulla base delle offerte economiche presentate, il RUP procederà, tramite le funzionalità messe a disposizione dal sistema, a redigere la graduatoria e ad individuare le offerte anormalmente basse.

In particolare, laddove le offerte ammesse alla fase di apertura delle Buste Economiche siano pari o superiori a 5, si procederà:

- ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020, all'esclusione automatica dalla procedura delle offerte che presentino una percentuale di ribasso, pari o superiore alla soglia di anomalia;
- alla formulazione della proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà offerto il ribasso che più si avvicina alla soglia di anomalia senza superarla.

Si precisa che:

- il concorrente la cui offerta (a seguito della valutazione in ordine alle giustificazioni presentate) sia risultata anormalmente bassa, sarà escluso dalla procedura;
- il concorrente che, nell'ambito del sub-procedimento avviato per la verifica delle offerte anomale, non abbia presentato le spiegazioni entro il termine stabilito sarà escluso dalla procedura; ciò a prescindere dai contenuti delle spiegazioni tardivamente presentate.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 97 comma 6, ultimo periodo, il Responsabile del Procedimento potrà, in ogni caso, valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; qualora l'offerta dovesse risultare non congrua, procederà ad effettuare analoga verifica di congruità sull'offerta collocata al 2° posto della graduatoria e così via, fino all'individuazione della prima migliore offerta congrua.

Si rappresenta che, nelle ipotesi in cui più concorrenti abbiano formulato l'Offerta economica con ribassi uguali, ai fini della formulazione della proposta di aggiudicazione si procederà a sorteggio tra i predetti concorrenti.

11.3 AGGIUDICAZIONE

La Fondazione provvederà all'aggiudicazione, dandone comunicazione ai partecipanti alla gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del Codice.

L'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica, da parte della Fondazione, del possesso di tutti i requisiti prescritti nei confronti dell'aggiudicatario.

La stipula contrattuale risulterà subordinata alla consegna, da parte dell'aggiudicatario, della documentazione richiesta dalla Fondazione secondo le modalità e nei termini da questa indicati. In particolare, l'aggiudicatario dovrà produrre entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Fondazione:

- la garanzia definitiva per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto o al medesimo correlate ai sensi di legge. Detta garanzia, secondo quanto previsto dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016, dovrà avere una durata pari alla durata contrattuale, contenere tutte le indicazioni riportate nello stesso art. 103 e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della Fondazione;
- il modulo "Dichiarazione sul potenziale conflitto di interessi delle Controparti"; a seguito dell'aggiudicazione verrà inviato l'elenco dei soggetti rilevanti della Fondazione che completerà le informazioni necessarie all'aggiudicatario al fine di rendere tale dichiarazione;
- il nominativo di un "referente del contratto" incaricato per il concorrente delle funzioni di controllo/gestione per le operazioni del servizio.

Ove, per qualsiasi motivo, l'aggiudicazione non divenga efficace, la Fondazione procederà:

- a) alla revoca dell'aggiudicazione, fatte salve le ulteriori previsioni di legge in materia;
- b) all'aggiudicazione della gara in favore del concorrente che segue in graduatoria, alle condizioni da quest'ultimo offerte; l'efficacia dell'aggiudicazione sarà subordinata al buon esito delle verifiche e all'acquisizione della documentazione prevista nei confronti del precedente aggiudicatario.

Nel caso in cui anche questa seconda aggiudicazione non divenga efficace, la Fondazione si riserva la facoltà di continuare a scorrere la graduatoria o di non procedere all'aggiudicazione.

13. MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE ETICO

L'operatore economico aggiudicatario dichiara di prendere atto che ENPAP ha adottato un Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e di avere preso visione del "Codice Etico" adottato dall'ENPAP e pubblicato sul sito www.enpap.it, e di impegnarsi a svolgere la propria attività secondo modalità idonee a evitare di porre in essere alcun atto, omissione o dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato D.Lgs. n. 231/2001 o del Codice Etico Enpap, consapevole che eventuali violazioni comporteranno la risoluzione ipso iure del presente incarico, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

14. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016).

16. ALLEGATI

Al presente Disciplinare di gara è allegata la seguente documentazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

Allegato 1: Documentazione tecnico-progettuale e relativi allegati;

Allegato 2: Schema di contratto;

Allegato 3: Istanza partecipazione;

Allegato 4: DGUE;

Allegato 5: Dichiarazione integrativa ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;

Allegato 6 - 6 bis: Modelli di dichiarazione di avalimento;

Allegato 7: Informativa sul trattamento dei dati personali;

Allegato 8: Dichiarazione integrativa di cui alla lettera g) del punto 11.2.1 del Disciplinare;

Allegato 9: Dichiarazione ex art.80 del codice - personale;

Allegato 10: Codice Etico Enpap;

Allegato 11: Codice Enpap per il conflitto di interessi con relativo modulo;

Allegato 12: Disciplinare telematico.

<i>Data e firma come da rapporto di verifica della firma digitale</i>
